Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 153**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 19 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 19 GIUGNO 1969:

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1969.

Approvazione della deliberazione 8 maggio 1969 del Consiglio nazionale forense, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale e stragiudiziali.

(4981)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **286**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria La Civita », con sede in Spinazzola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 11 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria La Civita », di Spinazzola, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 7 ottobre 1899;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Maria La Civita », con sede in Spinazzola (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Spinazzola;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 ottobre 1899.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **287**.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 31 marzo 1962, n. 238, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Foggia;

Visto il proprio decreto del 18 agosto 1964, n. 1409, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Foggia;

Viste le deliberazioni numeri 14 e 15 del 31 maggio 1963 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Foggia;

Viste le note numeri 107691/72 e 107692/83 del 2 gennaio 1969 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 18 febbraio 1969 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Foggia nei termini indicati dalle deliberazioni numeri 14 e 15 del 31 maggio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **288**.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto dell'11 ottobre 1963, n. 1526, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco;

Visto il proprio decreto del 23 febbraio 1968, n. 253, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco;

Vista la deliberazione n. 27 del 27 maggio 1968 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco;

Vista la nota n. 107690/83 del 2 gennaio 1969 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 18 febbraio 1969 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco nei termini indicati dalla deliberazione n. 27 del 27 maggio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1969, n. **289**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 4.000.000, disposto dalla defunta signorina Angela Olcesi, con testamento pubblico a rogito dottor Giuseppe Rapelli, notaio residente in Busto Arsizio (iscritto nel collegio notarile di Milano), in data 6 ottobre 1965, n. 60 di rep. atti di ultima volontà, registrato con verbale a rogito dello stesso notaio dottor Rapelli, in data 12 gennaio 1967, n. 365161 di rep., n. 8709 di racc.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1969, n. **290**.

Estinzione di alcune opere pie, con sede in Fermignano.

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « Frangini », « Duranti » e « Paolini », con sede in Fermignano (Pesaro e Urbino), vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 31. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1969, n. **291**.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo della SS. Annunziata », con sede in Firenzuola.

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo della SS. Annunziata », con sede in Firenzuola (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **292**.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura, con sede in Roma, della Congregazione delle suore missionarie figlie del santissimo ed immacolato Cuore di Maria.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura, con sede in Roma, della Congregazione delle suore missionarie figlie del santissimo ed immacolato Cuore di Maria. La procura predetta viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno di mq. 15.019, sito in Roma, contrada Casetta Mattei, valutato L. 30.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **293**.

Mutamento della denominazione della parrocchia di San Massimo confessore, nel comune di Roma.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 4 dicembre 1965, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di S. Massimo confessore, in borgata « La Rustica » del comune di Roma, in quello di « Nostra Signora di Czestochowa ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 38. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Avvenire d'Italia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Società per azioni Avvenire d'Italia di Bologna ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipen-

denti dalla Società per azioni Avvenire d'Italia di Bologna del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
TANASSI

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1969.

Ricostituzione del comitato speciale e del collegio sindacale della Cassa integrazione guadagni degli operai della industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 7 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presidente;

il direttore generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale dei rapporti di lavoro nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Traversi dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Spinelli dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Bazzanti dott. Filippo, Lariccia avv. Francesco e Allegri dott. Uberto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Colarossi dott. Dino, Romano rag. Leonardo e Buscemi dott. Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con voto consultivo.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è costituito come segue:

il presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presidente;

Pastore dott. Beniamino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gambigliani Zoccoli dott. Ludovico, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Giambarba dott. Eugenio, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 10 maggio 1969

(5087) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1969.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici, rilasciate alla officina farmaceutica della ditta Metabiod, sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 2193 in data 19 luglio 1958 e il decreto ministeriale n. 2536 in data 15 febbraio 1959, con i quali la ditta Metabiod è stata autorizzata alla produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè di preparati galenici nelle forme sciroppi; pomate, supposte, compresse e fiale, nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Drovetti, 14;

Viste le dichiarazioni dei direttori tecnici dott. Piero Caldera e dott.ssa Alma Tagliabue in data 5 ottobre 1964 dalle quali risulta che la ditta suindicata è stata sfrattata dai locali in via Drovetti, 14, per demolizione dei locali in uso;

Vista la dichiarazione del medico provinciale di Torino in data 22 febbraio 1965 dalla quale risulta che la predetta ditta Metabiod si è trasferita in altri locali fin dal mese di ottobre 1964;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422: visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti numeri 407 in data 18 giugno 1905 e 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, alla ditta Metabiod le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Torino, via Drovetti, 14, rilasciate con decreto A.C.I.S. n. 2193 in data 19 luglio 1958 e con decreto ministeriale n. 2536 in data 15 febbraio 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 23 maggio 1969

(5148) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Modifica della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'articolo 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale fu stabilita la tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

Considerato che le indicazioni contenute nella predetta tabella per la lavorazione industriale della foglia del tabacco non risultano attualmente conformi alla situazione effettiva nelle provincie di Caserta e di Chieti;

Ritenuta l'opportunità di modificare in conseguenza la predetta tabella;

Sentito il parere del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e delle associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, annessa al decreto ministeriale in data 30 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 in data 25 gennaio 1965, in corrispondenza della lavorazione denominata « Lavorazione industriale della foglia del tabacco », sono soppresse le provincie di Caserta e di Chieti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1969.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per gli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori della provincia di Salerno addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro ed abbiano i requisiti prescritti, per beneficiare della concessione stessa, dal capo 3° del titolo 3° della legge citata, con le successive modificazioni;

Sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata di 90 giorni, ai lavoratori della provincia di Salerno involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro che:

1) siano stati occupati nella provincia suddetta in almeno due delle campagne 1966-67, 1967-68 e 1968-69 alle dipendenze di aziende esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco;

2) si trovino nelle condizioni prescritte, per beneficiare della concessione, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il sussidio di cui al precedente comma decorre, semprechè sussistano tutte le altre condizioni di legge, dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La domanda di sussidio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 45° giorno successivo a quello in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 2.

Sono esclusi dal godimento del sussidio di cui al precedente articolo coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono altresì esclusi coloro che, alla data predetta, abbiano percepito, successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, l'indennità di disoccupazione per la durata massima di centottanta giorni.

Coloro che, alla stessa data e successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per una durata inferiore a centottanta giorni, sono ammessi al godimento del sussidio per una durata che, sommata a quella per la quale hanno percepito l'indennità, non superi i centottanta giorni, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Santarcangiolese », con sede in Sant'Arcangelo di Romagna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1969, il dott. Giancarlo Mantellato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Santarcangiolese », con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), in sostituzione del rag. Agostino Pirini.

(5090)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edile « Piave - C.E.P. », con sede in Casale Monferrato

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1969 il dott. Stefano Gamalero è stato nominato liquidatore della società cooperativa edile « Piave-C.E.P. », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Tenni in data 22 dicembre 1954, in sostituzione del sig. Mazzon Gino, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(5094)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di S. Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.211.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5412)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.262.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5413)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Castiglione Messer Marino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.416.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5414)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.555.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5415)

Autorizzazione al comune di Alcara li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Alcara li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.608.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5416)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Castelsardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5417)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5418)

Autorizzazione al comune di S. Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di S. Nicolò d'Arcidano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5419)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5420)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Morgongiori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5421)

Autorizzazione al comune di Donorì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Donorì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5422)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Parenti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5313)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.314.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5314)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.934.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5315)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.677.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5316)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Davoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.851.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5317)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.718.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5318)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.578.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5319)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.094.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5365)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.899.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5411)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1969, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.867.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5366)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1969, il comune di Soleto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.988.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5367)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1969, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.170.268, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5368)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5364)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1969, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.030.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2155 della *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1969.

(5369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la prima cattedra di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5542)

Vacanza della cattedra di coltivazioni arboree presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di coltivazioni arboree, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5598)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Codigoro

Con decreto in data 31 maggio 1969, n. 246, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di mq. 16.800 descritta in catasto in comune di Codigoro, ai mappali n. 4 1/2, foglio n. 82 e n. 89 ½, foglio n. 68.

(5161)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del consorzio di irrigazione « Canale Brobbio Pesio », con sede in Mondovì.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 8988, in data 16 maggio 1969, al consorzio di irrigazione « Canale Brobbio Pesio », con sede in Mondovì (Cuneo), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(4996)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'idroscalo Stagnone, in Marsala.

Con decreto interministeriale 17 maggio 1969, n. 426, è stato disposto il trasferimento dal demanio militare al patrimonio dello Stato di un'area di mq. 0.32.00, facente parte dell'idroscalo Stagnone, riportata in catasto del comune di Marsala al foglio di mappa n. 171, particella 15 (parte).

(5525)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Borghetto S. Nicolò

Con decreto 17 febbraio 1969, n. 1245, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente tratto di ex alveo del torrente Borghetto, segnato nel catasto del comune di Borghetto San Nicolò (Imperia), al foglio II, mappali 583, 584 di complessivi mq. 236 ed indicati nella planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5158)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Biagio della Cima

Con decreto 15 febbraio 1969, n. 1339, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sul greto del torrente Vallecrosia segnato nel catasto del comune di S. Biagio della Cima (Imperia) al foglio n. IV della superficie di mq. 254,50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 marzo 1962 in scala 1.2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5159)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Villa San Giovanni

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 maggio 1969 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Villa San Giovanni, avente la superficie di mq. 840, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 1, particella 1 (parte).

(5089)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 14 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile successivo, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 131, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. D'Auria Giuseppe avverso il provvedimento d'iscrizione nella « Sezione autonoma » lavoratori portuali di Napoli, emesso dall'Ente autonomo del porto di Napoli con decreto n. 234 del 6 ottobre 1964.

(5010)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Falzes nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico.

Con decreto interministeriale 31 marzo 1969 ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Falzes (Bolzano) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5088)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 29 novembre 1968 al 9 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1903/68, n. 1949/68, n. 1966/68, n. 2017/68, n. 2065/68, n. 2132/68, n. 2175/68 e n. 9/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 29 novembre 1968 al 2 dicembre 1968

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	48,50
	- la Giordania ed il Libano	47,50
	- la Turchia	49,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	48,50
	- la Tunisia	49,50
	- i paesi delle zone II e III (2)	47,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	49,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	49,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	47,50
	- l'India	44,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	48,50
	- la Grecia e Malta	50,00
	- l'Irlanda	49,00
	- la Danimarca	48,00
	- la Norvegia	47,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	46,50
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	47,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	47,75
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- gli altri paesi terzi	43,00
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,50
	- il Regno Unito	35,50
	- gli altri paesi terzi	38,50

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	53,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 10.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	79,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 3 dicembre 1968 al 5 dicembre 1968

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano e della Turchia (2)	48,50
	- la Giordania ed il Libano	47,50
	- la Turchia	49,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	48,50
	- la Tunisia	49,50
	- i paesi delle zone II e III (2)	47,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	49,50
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	49,50
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	47,50
	- l'India	44,50
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	48,50
	- la Grecia e Malta	50,00
	- l'Irlanda	49,00
	- la Danimarca	48,00
	- la Norvegia	47,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	46,50
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	47,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	49,25
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- gli altri paesi terzi	43,00
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,50
	- il Regno Unito	35,50
	- gli altri paesi terzi	38,50

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	78,00
	- zona II (3)	76,50
	- zona III (3)	81,00
	- zona IV a) (3)	78,95
	- zona IV b) (3)	79,70
	- zona IV c) (3)	85,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	53,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	47,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	78,00
	- della zona IV b) (3)	79,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	70,70

Periodo dal 6 dicembre 1968 al 12 dicembre 1968

Numero della tarifia	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi dalla zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano, della Turchia e della R.A.U. (2)	49,45
	- la Giordania ed il Libano	48,45
	- la Turchia	49,95
	- la R.A.U	52,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	49,45
	- la Tunisia	50,45
	- i paesi delle zone II e III (2)	47,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	50,45
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	50,45
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	48,45
	- l'India	45,45
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	50,00
	- i paesi della zona V c) (2)	53,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	49,45
	- la Grecia e Malta	50,00
	- l'Irlanda	49,95
	- la Danimarca	48,95
	- la Norvegia	48,45
	- il Regno Unito	46,95
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	47,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	49,25
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria e il Regno Unito	40,75
	- la Svizzera e il Liechtenstein	39,75
	- gli altri paesi terzi	43,00
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,50
	- il Regno Unito	35,50
	- gli altri paesi terzi	38,50

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	79,50
	- zona II (3)	78,00
	- zona III (3)	82,50
	- zona IV a) (3)	80,45
	- zona IV b) (3)	81,20
	- zona IV c) (3)	86,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	73,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	73,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	79,50
	- della zona IV b) (3)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 13 dicembre 1968 al 19 dicembre 1968

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi dalla zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano, della Turchia e della R.A.U. (2)	49,45
	- la Giordania ed il Libano	48,45
	- la Turchia	50,40
	- la R.A.U.	52,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	49,45
	- la Tunisia	50,45
	- i paesi delle zone II e III (2)	47,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	50,45
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	50,45
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	48,45
	- l'India	45,45
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,00
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	53,00
	- il Giappone	54,50
	- il Portogallo e la Jugoslavia	50,50
	- la Grecia e Malta	50,60
	- l'Irlanda	49,95
	- la Danimarca	48,95
	- la Norvegia	48,45
	- il Regno Unito	46,95
	- l'Austria l Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,45
	per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	48,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	49,25
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	40,75
	- gli altri paesi terzi	41,00
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	36,00
	- gli altri paesi terzi	39,00

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	79,50
	- zona II (3)	78,00
	- zona III a) (3)	85,00
	- zona III b) (3)	82,50
	- zona IV a) (3)	80,45
	- zona IV b) (3)	81,20
	- zona IV c) (3)	86,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	73,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	72,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	33,85
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	75,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	75,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	79,50
	- della zona IV b) (3)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 20 dicembre 1968 al 27 dicembre 1968

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi dalla zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano, della Turchia e della R.A.U. (2)	49,45
	- la Giordania ed il Libano	48,45
	- la Turchia	50,40
	- la R.A.U.	52,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	49,45
	- la Tunisia	50,45
	- i paesi delle zone II e III (2)	47,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	50,45
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	50,45
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	48,45
	- l'India	45,45
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,00
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	53,00
	- il Giappone	56,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	50,75
	- la Grecia e Malta	50,60
	- l'Irlanda	49,95
	- la Danimarca	48,95
	- la Norvegia	48,45
	- il Regno Unito	46,95
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	48,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	49,25
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	40,75
	- gli altri paesi terzi	41,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	36,00
	- gli altri paesi terzi	39,50

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	79,50
	- zona II (3)	78,00
	- zona III a) (3)	85,00
	- zona III b) (3)	82,50
	- zona IV a) (3)	80,45
	- zona IV b) (3)	81,20
	- zona IV c) (3)	86,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	73,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	74,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	76,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	75,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	79,50
	- della zona IV b) (3)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 28 dicembre 1968 al 30 dicembre 1968

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi dalla zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano, della Turchia e della R.A.U. (2)	49,45
	- la Giordania ed il Libano	48,45
	- la Turchia	50,40
	- la R.A.U	52,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	49,45
	- la Tunisia	50,45
	- i paesi delle zone II e III (2)	47,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	50,45
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	50,45
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	48,45
	- l'India	45,45
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,00
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	53,00
	- il Giappone	56,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	50,75
	- la Grecia e Malta	50,60
	- l'Irlanda	49,95
	- la Danimarca	48,95
	- la Norvegia	48,45
	- il Regno Unito	46,95
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	48,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	49,25
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	40,75
	- gli altri paesi terzi	41,75
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	36,00
	- gli altri paesi terzi	39,50

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	79,50
	- zona II (3)	78,00
	- zona III a) (3)	85,00
	- zona III b) (3)	82,50
	- zona IV a) (3)	80,45
	- zona IV b) (3)	81,20
	- zona IV c) (3)	86,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	73,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	74,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	76,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	75,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	79,50
	- della zona IV b) (3)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 31 dicembre 1968 al 3 gennaio 1969

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi dalla zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano, della Turchia e della R.A.U. (2)	49,45
	- la Giordania ed il Libano	48,45
	- la Turchia	50,40
	- la R.A.U.	52,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	49,45
	- la Tunisia	50,45
	- i paesi delle zone II e III (2)	47,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	50,45
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	50,45
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	48,45
	- l'India	45.45
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,00
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	53,00
	- il Giappone	56,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	50,75
	- la Grecia e Malta	50,60
	- l'Irlanda	49,95
	- la Danimarca	48,95
	- la Norvegia	48,45
	- il Regno Unito	46.95
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	48,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,00
	- gli altri paesi terzi	55,00
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	49,25
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	39,50
	- gli altri paesi terzi	40,50
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,50
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	36,00
	- gli altri paesi terzi	39,50

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	79,50
	- zona II (3)	78,00
	- zona III a) (3)	85,00
	- zona III b) (3)	82,50
	- zona IV a) (3)	80,45
	- zona IV b) (3)	81,20
	- zona IV c) (3)	86,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	73,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	74,00
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	76,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	75,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	79,50
	- della zona IV b) (3)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 4 gennaio 1969 al 9 gennaio 1969

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	*Frumento tenero e frumento segalato:*	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi dalla zona I a), ad eccezione della Giordania, del Libano, della Turchia e della R.A.U. (2)	49,45
	- la Giordania ed il Libano	48,45
	- la Turchia	50,40
	- la R.A.U	52,00
	- i paesi della zona I b), ad eccezione della Tunisia (2)	49,45
	- la Tunisia	50,45
	- i paesi delle zone II e III (2)	47,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	50,45
	- i paesi della zona IV c), ad eccezione dell'Uruguay e della Colombia (2)	50,50
	- la Colombia	50,45
	- l'Uruguay	47,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,00
	- il Pakistan	48,45
	- l'India	45,45
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,00
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	53,00
	- il Giappone	56,00
	- il Portogallo e la Jugoslavia	50,75
	- la Grecia e Malta	50,60
	- l'Irlanda	49,95
	- la Danimarca	48,95
	- la Norvegia	48,45
	- il Regno Unito	46,95
	- l'Austria il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	48,95
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III b) (2)	56,90
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona IV c) (2)	45,75
	- zona V c) (2)	49,25
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	41,50
	- gli altri paesi terzi	42,50
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	41,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,75
	- il Regno Unito	36,75
	- gli altri paesi terzi	40,25

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	80,85
	- zona II (3)	78,00
	- zona III a) (3)	86.35
	- zona III b) (3)	82,50
	- zona IV a) (3)	81,80
	- zona IV b) (3)	82,55
	- zona IV c) (3)	86,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	75,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della:	
	- zona I (3)	64,40
	- zona II (3)	67,40
	- zona III a) (3)	69,40
	- zona III b) (3)	67,40
	- zona IV (3)	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	75,35
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	76,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	75,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi:	
	- della zona I (3)	79,50
	- della zona IV b) (3)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(2073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 18 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,91	626,70	626,80	626,94	626,60	626.75	626;72	626,94	626,78	626,65
$ Can.	581	580,30	580,50	580,50	580,20	580,40	580,28	580,50	580,40	580,34
Fr Sv.	145,53	145,50	145,45	145,515	145,45	145,52	145,46	145,515	145,48	145,51
Kr. D.	83,27	83,20	83,25	83,31	83,45	83,28	83,28	83,31	83,27	83,27
Kr. N.	87,90	87,80	87,35	87,88	88 —	87,95	87,83	87,88	87,33	87,83
Kr Sv.	121,16	121,05	121,80	121,165	121,20	121,13	121,12	121,165	121,13	121,13
Fol	171,94	171,85	171,95	171,975	171,90	171,88	171,92	171,975	171,87	171,87
Fr. B.	12,45	12,45	12,45	12,4650	12,44	12,44	12,46	12,4650	12,44	12,45
Franco francese	126,80	126,03	126,10	126,085	126,05	126,05	126,08	126,085	126,02	126,02
Lst.	1497,40	1498 —	1498,60	1498,35	1497 —	1497,40	1497,90	1498;35	1497,40	1497,75
Dm. occ.	156,65	156,60	156,75	156,795	156,65	156,65	156,75	156,795	156,64	156,69
Scell. Austr.	24,24	24,20	24,23	24,2355	24,20	24,23	24,235	24,2355	24,23	24,23
Escudo Port.	22,04	22 —	22,10	22,03	22,05	22,02	22,04	22,03	22,01	22,01
Peseta Sp.	8,96	8,90	8,9650	8,9730	9 —	8,96	8,975	8,9730	8,96	8,95

Media dei titoli del 18 giugno 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,30
» 5 % (Ricostruzione)	98,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
» 5 % (Città di Trieste)	95,95
» 5 % (Beni Esteri)	95,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,625
» » » » 1968-83	102,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,83
1 Dollaro canadese	580,39
1 Franco svizzero	145,487
1 Corona danese	83,295
1 Corona norvegese	87,855
1 Corona svedese	121,142
1 Fiorino olandese	171,947
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,082
1 Lira sterlina	1498,125
1 Marco germanico	156,772
1 Scellino austriaco	24,235
1 Escudo Port.	22,035
1 Peseta Sp.	8,974

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami per due posti di perito in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del 21 dicembre 1967, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la propria delibera n. 4 del 20 febbraio 1969, adottata a seguito di mandato deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 ottobre 1968, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per il conferimento di due posti di perito in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per due posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale (sezione chimica) conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltre passato i 32. Tale limite massimo di età può essere elevato nei casi e nelle misure previsti dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali od in amministrazioni statali, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni in loro favore circa il limite massimo di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della Stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dalle leggi possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 4 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La Stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 7.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso, purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo 3, punto 5), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

f) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo, i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) copia dello stato di servizio militare od estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400, per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*), e *g*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 7, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) del precedente art. 7, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 9.

I documenti che perverranno alla Segreteria della Stazione sperimentale per la cellullosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti od amministrazioni.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 11.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o da un vice-direttore della Stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia chimica.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di tecnologia chimica e di chimica analitica.

Art. 13.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la sede della Stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 17.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale.

Milano, addì 22 aprile 1969

Il presidente: NODARI

(5064)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per la nomina di dieci maggiori di complemento nel Corpo delle capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative, riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di dieci maggiori di complemento nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e precisamente:

a) i laureati in giurisprudenza o in ingegneria, o in scienze matematiche e fisiche, o in scienze nautiche, o in scienze economiche e marittime, o in scienze economiche e commerciali, o titolo equipollente rilasciato da istituto equiparato;

b) i patentati capitani di lungo corso.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti almeno 20 anni di esercizio professionale con 3 anni almeno di funzioni direttive presso società od aziende di navigazione od aziende di pesca marittima di notevole importanza od in reparti amministrativi di cantieri navali importanti, ovvero in uffici pubblici attinenti alla navigazione ed a servizi della Marina mercantile.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 55 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) titolo di studio (in originale o copia notarile), ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7). In tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale del Corpo delle capitanerie di porto, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo delle capitanerie di porto, membro.

E' chiamato a far parte della commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

La commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a Maggiore di complemento del Corpo delle capitanerie di porto con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1969
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 348

(5477)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 3 giugno 1969).

Sono disponibili, nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (amministrazione centrale, n. 5 (cinque) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi della perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(5167)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza, nell'ordine appresso indicato:

1. Tarabini dott. Lodovico . . punti 92,78 su 132
2. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 89,55 »
3. Di Conza dott. Beniamino . . » 88,55 »
4. Graziani dott. Marcello . . . » 87,02 »
5. Gracili dott. Rino . . . » 80,39 »
6. Lo Iacono dott Domenico . . . » 77 — »
7. Armocida dott. Rocco . . . » 76,84 »
8. Carlevaro dott. Oscar . » 76,23 »
9. Di Pietrantonio Saverio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 75,18 »
10. Ferri dott. Pasquale . . » 75,18 »
11. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 74,86 »
12. Guerrieri dott. Domenico . . » 74,37 »
13. Campanella dott. Giovanni . . » 73,75 »
14. Fornaciari dott. Raul . . . » 73,48 »
15. Ronza dott. Vincenzo . . . » 71,59 »
16. Pieschi dott. Antonio . . . . » 71,45 »
17. Polledri dott. Giuseppe . . . » 71,21 »
18. Giannetti dott. Giunio . . . . » 70,70 »
19. Ioli dott. Giovanni . . . . » 70,40 »
20. Lugli dott. Giuseppe . . . . » 70,21 »
21. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 69,69 »
22. Tollis dott. Aldo . . . » 68,40 »
23. Oddone dott. Francesco . . . » 68,08 »
24. Colia dott. Giuseppe . . . » 67,16 »
25. Simeone dott. Mariangelo . . . » 66,86 »
26. Passarelli Igino . . . . » 65,22 »
27. Rossi Eugenio . . . . » 62,16 »
28. D'Amico dott. Luigi . . . . » 57,91 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4993)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Mantova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Mantova;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Mantova, nell'ordine appresso indicato:

1. Romano dott. Antonio . . . . punti 88,90 su 132
2. Ferro dott. Girolamo . . . . » 88,54 »
3. Pattaro dott. Giuseppe . . . » 86,63 »
4. De Gaetano dott. Giuseppe . . . » 85 — »
5. Menduni dott. Attilio . . . . » 84,36 »
6. Radessi dott. Nicolò . . . . » 82,63 »
7. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 79,95 »
8. Rianò dott. Enrico . . . . . » 79,68 »
9. Davì dott. Guido . . . » 78,40 »
10. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 77,59 »
11. Garzi dott. Mariano . . . . » 76,50 »
12. Salvati dott. Arnaldo . . . » 76,36 »
13. Zaffarano dott. Michele . . . . » 76,31 »
14. Campanelli dott. Giovanni . . . » 76,09 »
15. Aniceti dott. Dante, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . . punti 75,59 su 132
16. Martegani dott. Aldo . . . . » 75,59 »
17. Rago dott. Riccardo . . . . » 74,54 »
18. Bonasia dott. Michele . . . . » 71,50 »
19. Mangano dott. Gaetano . . . » 69,81 »
20. Di Conza dott. Beniamino . . . » 68,18 »
21. Aiello dott. Salvatore . . . . » 67,63 »
22. Silvano dott. Guido . . . . » 67,27 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4994)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7259 in data 28 novembre 1967 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1966;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Genua Lorenzo . . . . punti 68,178 su 120
2. Mattei Leonardo . . . . . . » 60,810 »
3. De Rosa Pasquale . . . . . . » 60,500 »
4. Giuliano Camillo . . . . . . » 59,203 »
5. Lalli Igino . . . . . . » 57,748 »
6. Iocca Pietro . . . . . . » 57,259 »
7. Leggieri Mario . . . . . . » 57,000 »
8. Altopiedi Carmelo . . . . . . » 55,965 »
9. Florio Michele . . . . . . » 55,561 »
10. Forte Salvatore . . . . . . » 54,327 »
11. Venditti Giulio . . . . . » 52,058 »
12. Iannone Isidoro . . . . . » 51,983 »
13. Sardella Giovanni . . . . . » 50,000 »
14. Colabella Michele . . . . . » 49,523 »
15. Cerquitella Antonio . . . . » 46,395 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 29 maggio 1969

Il medico provinciale: BONIFACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3911 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1966;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Considerato che il 13 (tredicesimo) classificato, dott. Giovanni Sardella, ha presentato istanza di partecipazione al concorso limitatamente alle due sedi indicate nella domanda e che sono risultate assegnate agli idonei che lo precedono in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Genua Lorenzo, punti 68,178: Acquaviva Collecroci;
2) Mattei Leonardo, punti 60,810: Guardiaregia;
3) De Rosa Pasquale, punti 60,500: Gambatesa;
4) Giuliano Camillo, punti 59,203: Castropignano;
5) Lalli Igino, punti 57,748: Civitacampomarano;
6) Iocca Pietro, punti 57,259: S. Giuliano di Puglia;
7) Leggieri Mario, punti 57,000: Belmonte del Sannio;
8) Altopiedi Carmelo, punti 55,965: Matrice;
9) Florio Michele, punti 55,561: Montefalcone nel Sannio;
10) Forte Salvatore, punti 54,327: Montenero Valcocchiara;
11) Venditti Giulio, punti 52,058: Pietracupa;
12) Iannone Isidoro, punti 51,983: Selena Sannita;
13) Colabella Michele, punti 49,523: Conca Casale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 29 maggio 1969

Il medico provinciale: Bonifaci

(5179)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4069 dell'8 giugno 1965 relativo al bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1964;
Viste le risultanze delle operazioni consensuali riguardanti l'espletamento del medesimo ed accertata la regolarità e la legittimità dei relativi atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 697 del 10 marzo 1966 e modificata successivamente con provvedimenti numeri 4905 e 2087 rispettivamente in data 25 luglio 1966 e 27 marzo 1969;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Mattucci Elda . . . . . punti 76,181 su 120
2. Martinelli Angela . . . . . » 65,567 »
3. Volpe Provvidenza . . . . . » 62,769 »
4. Masciotta Rosetta . . . . . » 46,179 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 24 maggio 1969

Il medico provinciale: Bonifaci

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3761 in data 24 maggio 1969 con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle partecipanti al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1964;
Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione delle vincitrici, tenuto conto delle preferenze espresse dalle medesime, in ordine alle sedi a concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa, per le condotte segnate accanto a ciascuna di esse:

1) Mattucci Elda: Campolieto;
2) Martinelli Angela: Castel S. Vincenzo;
3) Volpe Provvidenza: Cantalupo nel Sannio;
4) Masciotta Rosetta: Civitacampomarano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio, della prefettura di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 24 maggio 1969

Il medico provinciale: Bonifaci

(5099)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.